

TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Rodolfo SENES - Presidente -

Avv. Enrico MEDICI - Componente -

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI - Componente -

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento FIS/2024/0009 a carico di **VISENTIN Roberto**, nato a Treviso il 6/10/1962, Cod. Tessera N. 11226, per la violazione degli artt. 6 c. 3 Statuto Federale F.I.S.I. e 2 Codice Comportamento Sportivo del C.O.N.I. con l'aggravante di cui all'art. 58 lett. a) e f) Reg. Giustizia F.I.S.I. e della recidiva di cui all'articolo 57 Reg. Giustizia F.I.S.I., perché, sospeso da ogni carica, incarico o attività federale con inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali in ambito Federale per la durata di giorni quindici, sanzione inflitta dal Tribunale Federale F.I.S.I. con decisione del 27.11.2024 nel procedimento N. FIS/2024/0003 (pubblicata il 29.11.2024), durante il periodo di sospensione rappresentava in manifestazioni pubbliche, quale Presidente, il Comitato Regionale F.I.S.I. Veneto e svolgeva altre attività istituzionali proprie della carica.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di incolpazione del 19/12/2024 il Procuratore Federale deferiva, per la condotta in intestazione, il tesserato **VISENTIN Roberto** per la violazione degli artt. 6 c. 3 Statuto Federale F.I.S.I. e 2 Codice Comportamento Sportivo del





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 2

C.O.N.I. fatti aggravati ex art. 58 lett. a) e f) Reg. Giustizia F.I.S.I., con la recidiva di cui all'articolo 57 citato Reg. Giustizia.

All'udienza odierna il Segretario Generale della Fisi, dott.ssa Loretta Piroia, chiedeva di partecipare all'udienza in quanto, attesa la situazione di presunte irregolarità di gestione del comitato la partecipazione si sarebbe resa necessaria al fine di meglio comprendere ciò che sta avvedendo al suo interno.

L'Avv. Guardamagna si opponeva non ravvisando un interesse alla partecipazione.

La Procura chiedeva l'accoglimento della richiesta essendo sussistente l'interesse alla partecipazione all'udienza.

Il Tribunale respingeva la richiesta, non sussistendo sulla base delle motivazioni espresse un interesse del segretario generale della Federazione a partecipare all'udienza.

Ed invero con l'eventuale partecipazione il segretario generale non avrebbe modo di conoscere nessun elemento ulteriore e diverso rispetto a quanto già dallo stesso conosciuto attraverso la ricezione delle segnalazioni anonime ricevute e trasmesse per il seguito alla Procura Federale, segnalazioni che l'Ufficio della Procura ha trasmesso al Tribunale.

Peraltro, l'interesse posto alla base della richiesta di partecipazione, diretto a conoscere ciò che accadrebbe all'interno del Comitato Regionale secondo altre segnalazioni anonime pervenute e correttamente non trasmesse al Tribunale, non attiene all'oggetto del presente procedimento riguardante esclusivamente il

mancato rispetto da parte dell'incolpato di un provvedimento degli organi di Giustizia.

Risolta la suindicata questione, acquisiti gli atti prodotti con l'atto di deferimento e la memoria depositata dalla Procura Federale e i documenti prodotti con la memoria del difensore dell'incolpato, entrambe depositate il 17/1/2025, sentita la discussione delle parti e le dichiarazioni dell'incolpato, il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito decideva come da decisione il cui dispositivo veniva letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, per i motivi di seguito esposti, ritiene sussistente la violazione dell'illecito contestato.

Risulta agli atti che il tesserato VISENTIN ricopre la carica di Presidente del Comitato Regionale FIS Veneto.

Risulta altresì che il tesserato, attuale incolpato, è stato condannato dal Tribunale Federale (decisione resa il 27.11.2024 - pubblicata il 29.11.2024 - procedimento N. FIS/2024/0003) alla sanzione della sospensione da ogni carica, incarico o attività federale con inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali in ambito Federale per la durata di giorni quindici.

Il Tribunale ritiene che la condotta contestata all'incolpato risulti provata in fatto. Ed invero dalla documentazione acquisita e dalla segnalazione inviata alla Procura Federale dalla Sig.ra Loretta BALLABIO, Segretaria del Comitato Regionale Veneto, risulta provato che il tesserato VISENTIN, così come dallo stesso ammesso in sede di dichiarazioni, nel periodo di sospensione – avente




decorrenza dal 30.12.2024 - ha concretamente svolto le funzioni di Presidente del Comitato Regionale Veneto: in particolare è provato che il giorno 1.12.2024 ha partecipato con le prerogative della carica alla presentazione della 47° edizione del "Grand Prix Lattebusche". La circostanza risulta altresì provata da quanto riportato dai quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere delle Alpi".

Il giorno 2.12.2024 il tesserato VISENTIN via mail, come prova il documento in atti, ha richiesto al Vicepresidente Vicario F.I.S.I. Sig. Stefano LONGO copia del "regolamento comportamento atleti" giustificando la domanda riferendo di dover svolgere attività proprie della funzione ricoperta.

Lo stesso giorno, come risulta da mail inviata alla Sig.ra Paola Marcon, membro del Comitato Provinciale FIS di Treviso, la invitava a sostituirlo, avendo "già un altro appuntamento per il CR", per il giorno 3 dicembre ad una manifestazione organizzata dalla Fondazione Cortina portando il suo saluto.

Il Tribunale osserva che l'art. 65 del Reg. di Giustizia F.I.S.I. dispone, richiamando l'art. 13 dello stesso Regolamento, che l'esecuzione delle sanzioni disciplinari cui consegue "la sospensione dall'attività federale, la sospensione dalla carica, l'inibizione a ricoprire cariche sociali, il ritiro della tessera, la squalifica e la radiazione dai ruoli federali" decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello della comunicazione della decisione al tesserato.

Ed al proposito il Tribunale, rileva che la decisione con cui è stata irrogata la sanzione è stata comunicata il 29/12/2024 all'incolpato con invio a mezzo pec all'indirizzo del difensore Avv. Massimiliano Valcada, ove, come da nomina depositata in atti, aveva eletto domicilio.



Il Sig. Visentin aveva pertanto piena conoscenza del provvedimento di sospensione e della data in cui lo stesso è stato comunicato.

Quanto all'assenza di una norma tipicizzante l'illecito contestato al tesserato VISENTIN il Tribunale ricorda che, secondo il principio espresso dal Collegio di Garanzia del CONI, negli ordinamenti federali, la violazione dei doveri di lealtà e correttezza in ogni funzione, previsti dall'art 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, può essere realizzata anche indirettamente in mancanza di una specifica norma che sanziona uno specifico comportamento.

Il mancato rispetto del disposto di provvedimento sanzionatorio reso da un organo di giustizia federale integra, a parere del Tribunale, la violazione delle norme di cui agli artt. 6 c. 3 Statuto Federale F.I.S.I. e 2 Codice Comportamento Sportivo del C.O.N.I.

Quanto agli argomenti difensivi espressi in discussione e nella memoria depositata in data 17/1/2025 dai difensori Avv. Guardamagna e Avv. Valcada, il Tribunale osserva che gli stessi non siano condivisibili.

Invero la circostanza che il Consiglio Federale abbia nominato solo in data 2/12/2024 la Sig.ra Federica Monti quale vicepresidente vicario in sostituzione dell'incolpato sospeso non rileva ai fini del termine di decorrenza di esecutorietà del provvedimento di sospensione, essendo la materia disciplinata esclusivamente dal richiamato art. 65 R.G.S.

Per lo stesso motivo non rileva neppure la circostanza, indicata dalla difesa, che anche rispetto alla precedente condanna di sospensione pronunciata dalla Corte d'Appello Federale nel procedimento n. 01 + 02/2024, la FISI abbia adottato la





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 6

delibera n. 119/2024 immettendo nei poteri nuovamente la consigliera Giulia Giancesini in Sostituzione del Presidente (sospeso) Roberto Visentin.

Sulla particolare tenuità del fatto ritiene il Tribunale non possa addivenirsi ad una pronuncia assolutoria atteso che la condotta del Visentin ha in concreto, specie in riferimento alla partecipazione alla manifestazione "Grand Prix Lattebusche", leso l'immagine della Federazione in quanto con la pubblicazione sul sito istituzionale la decisione del Tribunale era di pubblico dominio, specie rispetto nell'ambito del movimento sciistico Veneto, non rimanendo gli effetti della condotta confinati nel ristretto ambito dei Consiglieri del Comitato Regionale.

Quanto al trattamento sanzionatorio il Tribunale ritiene sussistente la recidiva di cui al comma 2 dell'art. 57 del Reg. di Giustizia F.I.S.I. avendo il tesserato commesso l'infrazione contestata nei cinque anni dalla precedente condanna ed avendo commesso l'infrazione di cui trattasi durante l'esecuzione della pena.

Il Tribunale visto il buon comportamento processuale dell'incolpato, attraverso le sincere scuse presentate, ritiene di dover concedergli le attenuanti di cui all'art. 60 comma 2 del R.G.S. con criterio di prevalenza rispetto all'aggravante della recidiva.

Il Tribunale ritiene in conclusione di infliggere al tesserato VISENTIN Roberto - attesa la sua qualità di "Dirigente" la sanzione di cui dall'art. 55 comma 1 lettera B/b del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I. della sospensione dalla carica, incarico o attività federale con eventuale inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale per la durata di giorni trenta.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Il Tribunale


PQM

ritiene il tesserato VISENTIN Roberto responsabile della violazione contestata e concesse le attenuanti di cui all'art. 60 comma 2 R.G.S., lo condanna alla sanzione prevista dall'art. 55 comma 1 lettera B/b del Reg. Giustizia Sportiva F.I.S.I. della sospensione dalla carica, incarico o attività federale con eventuale inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale per la durata di giorni trenta.

Motivazione contestuale.

Milano, lì 20 gennaio 2025

Avv. Rodolfo SENES



Avv. Enrico MEDICI



Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI